

**REPUBBLICA ITALIANA**

COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Repertorio n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

Per l'esecuzione dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO, INTONACI E CEMENTI ARMATI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA 70**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, \_\_\_\_\_ Segretario del Comune di Villa d'Ogna, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a. Oprandi Arch. Enea nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Villa d'Ogna, codice fiscale e partita IVA 00330180167, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel

*(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)*

\_\_\_\_\_ capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo \_\_\_\_\_

*(Completare con le parole "orizzontale" o "verticale" ovvero "orizzontale e verticale", a seconda del caso)*

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

2-impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

nonché l'impresa (2) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, cooptata ai  
sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con D.P.R.  
5/10/2010, n. 207;

---

nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "lavori di messa in sicurezza del tetto, intonaci e cementi armati della scuola primaria di largo Europa 70" per un importo dei lavori da appaltare di €. \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale e €. \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta.
- che in seguito a \_\_\_\_\_, il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, per il prezzo complessivo di \_\_\_\_\_, come di seguito specificato, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del \_\_\_\_\_%;
- che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del

procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità/consegna lavori in data \_\_\_\_\_.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto del contratto**

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti»), del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, (nel seguito «Regolamento generale») e del Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo, per le parti ancora in vigore.
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 2 Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_) di cui:
  - a. € \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
  - b. € \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.
4. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, i quali

costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

### **Art. 3 Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo-esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

### **Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 commi 2 e seguenti del d.m. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Villa d'Ogna, all'indirizzo Largo Europa, 39 e ha autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, l'Istituto Bancario \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « \_\_\_\_ », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i \_\_\_ signor \_\_\_\_\_ (3) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
4. IT \_\_\_\_ (4) - \_\_\_\_ (5) - \_\_\_\_\_ (6) - \_\_\_\_\_ (7) - \_\_\_\_\_ (8) acceso presso \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art. 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 10 giorni dalla presente stipula oppure
2. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Art. 6 Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a €. \_\_\_\_\_.
2. La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

## **Art. 7        Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107, comma 1 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Sono inoltre ammesse sospensioni dei lavori da parte del RUP nei modi indicati dal Capitolato Speciale di Appalto.

## **Art. 8        Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### **Art. 9 Contabilità dei lavori**

1. Il contratto è stipulato "a CORPO" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati

non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Art. 10 Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Valgono le ulteriori indicazioni contenute nel Codice.

#### **Art. 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al \_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento) (9) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla



data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

*(opzione 2: previsione di anticipazione, per gare di lavori cofinanziati dall'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2017 compresi i programmi URBAN, a prescindere dai termini temporali)*

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al \_\_\_ % (\_\_\_\_\_ per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

*(opzione 3: nessuna anticipazione: per gare bandite a partire dal 1° gennaio 2017, purché non si tratti di gare di lavori cofinanziati dall'Unione Europea di cui all'opzione 2)*

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) sul valore stimato dell'appalto, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 30, comma 7.

*(in ogni caso)*

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 40.000,00. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) (11) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei

subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

### **Art. 13 Ritardo nei pagamenti**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il terzo dell'importo netto contrattuale, di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

#### **Art. 15 Risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a. frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e. sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del D.Lgs 81/2008;
  - j. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

**Art. 16 Controversie.**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento procede come prescritto dall'articolo 108 del nuovo codice.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è definita mediante arbitrato amministrato e di conciliazione, individuando la Camera di Commercio di Bergamo quale Ente per la gestione, l'organizzazione e la decisione finale in merito alle controversie emerse. Si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

**TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**Art. 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo dell'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della

garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

#### **Art. 18      Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:
  - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/2008;
  - b. dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008;  
*(ovvero, in alternativa)*
  - c. proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo, il cui recepimento è stato approvato dal coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva; (Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs n. 81/2008)
  - d. il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento che lo ha valutato e ritenuto idoneo come da nota agli atti in data ..... Prot. ....
2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase

esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 19      Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Ai sensi del D.Lgs. 6/9/ 2011 n. 159 si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

#### **Art. 20      Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
*(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.  
*(oppure, in alternativa)*
6. La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.
7. Non è ammesso il subappalto.

## **Art. 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante \_\_\_\_\_ (*Completare con le parole "polizza assicurativa" ovvero "fideiussione bancaria" a seconda del caso*) numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ (*Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede*) per l'importo di €. \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.  
*(La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'Appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'Appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà)*
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

## **Art. 22 Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per un massimale di € \_\_\_\_\_. (*Somma da indicare nel bando di gara*)
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi,



nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_. agenzia/filiale di \_\_\_\_\_. per un massimale di € \_\_\_\_\_

*(Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi del comma che precede, con un minimo di 500 mila € ed un massimo di 5 milioni di €. Adeguare le indicazioni qualora ambedue le assicurazioni siano prestate con un'unica polizza)*

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 Documenti richiamati dal contratto**

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010 e per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le disposizioni contenute nei seguenti documenti, depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Villa d'Ogna:
  - a. il Capitolato Speciale d'Appalto;
  - b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
  - c. l'elenco dei prezzi unitari;
  - d. i piani di sicurezza;
  - e. il cronoprogramma;
  - f. le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
  - g. il Capitolato Generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modiche e integrazioni, il Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del

decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del D.P.R. n. 207 del 2010.

**Art. 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Villa d'Ogna, li \_\_\_\_\_

Il Rappresentante della Stazione Appaltante \_\_\_\_\_

L'Appaltatore \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_